

#### DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.0.0.-70

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di Dicembre il sottoscritto Cavalli Massimiliano in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Sociali, di concerto con Gollo Fernanda in qualita' di dirigente di Direzione Servizi Civici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE-CAF OPERANTI NELLA REALTÀ GENOVESE INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER L'ANNO 2019 CON IL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA (ELETTRICO, GAS e IDRICO) NONCHÉ QUELLE PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I.- APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA - CAF

Adottata il 21/12/2018 Esecutiva dal 21/12/2018

21/12/2018	CAVALLI MASSIMILIANO	
21/12/2018	GOLLO FERNANDA	



# DIREZIONE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE SERVIZI CIVICI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.0.0.-70

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE-CAF OPERANTI NELLA REALTÀ GENOVESE INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER L'ANNO 2019 CON IL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA (ELETTRICO, GAS e IDRICO) NONCHÉ QUELLE PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I.- APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA - CAF

#### I DIRIGENTI RESPONSABILI

#### Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e s.m.i, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'articolo 107, relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 04/03/1996 ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali, ultima modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018
- gli art. 4 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi Parte I –approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998, ultimo aggiornamento con deliberazione della giunta Comunale n. 40 del 06/03/2018
- Codice dei Contratti n. 50 del 2016
- la Deliberazione C.C. n. 15 del 01/03/2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha adottato la deliberazione ARG/gas 88/09 Versione modificata con deliberazioni ARG/com 113/09, ARG/gas 144/09, ARG/gas 176/09, ARG/com 25/10 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 897/2017/R/idr dà attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016 modificata con la de liberazione 05/04/2018 227/2018/r/idr
- ai Comuni è stata assegnata la competenza di raccogliere le domande, inserendole nello specifico portale nazionale denominato SGATE e verificando la correttezza delle dichiarazioni anagrafiche dei richiedenti;
- viene annualmente riconosciuto da ANCI ai Comuni un importo a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti per erogare il servizio di accoglimento delle pratiche e consentire ai beneficiari una riduzione della spesa per le forniture di energia;

Vista la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011, concernente l'"Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08";

#### Visti altresì:

- gli articoli 65 e 66 della L. 448/98, e successive modifiche e integrazioni, nonché l'articolo 74 del D. L.gs 151/2001, che prevedono la concessione di un assegno per il nucleo familiare
  - e di un assegno di maternità da richiedere al Comune di residenza;
- il DPCM 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modificazioni, che ha approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell'art. 65 e 66 della L. 448/98 e dell'art. 74 del D.L.gs. 151/2001;

#### Considerato che:

- che i Comuni, a norma dell'art. 18 del citato D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000, debbono assicurare, attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria ai richiedenti per la corretta compilazione delle domande, vagliare le domande, ammettere i soggetti al beneficio sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, inviare per via telematica l'elenco dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione economica;
- che i Comuni possono delegare i Centri di Assistenza Fiscale appositamente convenzionati con i Comuni stessi per svolgere l'attività prevista dall'art. 18 del D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2017-147.0.0.-80 ad oggetto "Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai Centri di Assistenza Fiscale-CAF operanti nella realtà genovese inte-

ressati a convenzionarsi per l'anno 2018 con il Comune di Genova per la gestione delle istanze relative all'erogazione del bonus energia, nonché quelle presentate ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.- approvazione dei relativi schemi di convenzione Comune di Genova – CAF;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.28 ad oggetto: "esiti della procedura bandita con determinazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.-80 ad oggetto "avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai centri di assistenza fiscale caf operanti nella realtà genovese interessati a convenzionarsi per l'anno 2018 con il Comune di Genova per la gestione delle istanze relative all'erogazione del bonus energia, nonché quelle presentate ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.- approvazione dei relativi schemi di convenzione comune di genova – caf"

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2018/147.0.0.38 ad oggetto approvazione schema di appendice integrativa della convenzione in atto per l'anno 2018 fra Comune di Genova e i centri di assistenza fiscale-caf operanti nella realtà genovese, per la gestione anche delle istanze relative all'erogazione del bonus idrico – impegno di euro 15.000,00

Ritenuto necessario per il regolare svolgimento dei servizi anche per il 2019 di:

- di rinnovare per l'anno 2019 le convenzioni in scadenza per i CAF già convenzionati per lo svolgimento delle attività sopra precisate sulla base dello schema allegato alla presente, delegando gli uffici competenti a predisporre tutte le comunicazioni e i relativi atti per la sottoscrizione;
- avviare una procedura ad evidenza pubblica al fine di consentire ad eventuali altri CAF -diversi da quelli già convenzionati ed interessati alla gestione di tali attività l'accesso al convenzionamento, tramite la pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto ai Centri operanti nella realtà genovese;
- mantenere i medesimi corrispettivi al netto dell'IVA, di seguito riportati, differenziati per ciascuna convenzione:

convenzione Bonus energia-gas - idrico:

- ➤ € 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE,
   che preveda il rilascio dei tre benefici allo stesso cittadino;
- ➤ € 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio di dei due benefici allo stesso cittadino;
- ➤ € 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema
  SGATE:
- ➤ € 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;

convenzione per l'erogazione del beneficio di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98

- $\triangleright$   $\notin$  4,91 per ogni pratica inviata telematicamente a INPS;
- > € 3,85 per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fiscale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti;

Ritenuto di concedere gratuitamente sia ai CAF già convenzionati che a quelli in via di convenzionamento con il Comune di Genova il collegamento all'anagrafe comunale, tramite gli uffici competenti, per consentire loro la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare nel rispetto della normativa sulla privacy;

Ritenuto pertanto di approvare in qualità di parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- lo schema di manifestazione di interesse (allegato 1);
- le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.l.gs 50/2016 (allegato 2)
- l'avviso pubblico (allegato 3)
- gli schemi di convenzione con i CAF (allegati 4 e 5);

#### Ritenuto altresì di:

- dare opportuna pubblicità all'avviso tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova;
- rinviare a successivo provvedimento l'approvazione degli esiti del procedimento di cui sopra per la conseguente stipula delle convenzioni rispettivamente con la Direzione Politiche Sociali e con la Direzione Servizi Civici;

Dato atto che ad oggi non è ancora pervenuto il rimborso previsto da ANCI a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti per erogare il servizio di accoglimento delle pratiche e consentire ai beneficiari una riduzione della spesa per le forniture di energia e che pertanto è necessario rinviare a successivo provvedimento l'accertamento e l'impegno della spesa massima per le attività convenzionate per il Bonus energia;

Dato atto altresì della necessità di rinviare, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2019, a successivo provvedimento l'impegno della spesa per le altre attività convenzionate, sia quelle oggetto di rinnovo sia quelle oggetto dell'avviso pubblico di cui alla presente determinazione dirigenziale, con riserva di integrare l'efficacia del provvedimento solo al conseguimento della copertura finanziaria

Preso atto della Determinazione dell'Autorità di vigilanza n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ai sensi della quale la normativa sulla tracciabilità si applica solo ai flussi finanziari derivanti da contratti di appalto e di concessione posti in essere ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto pertanto, stante la suddetta determinazione, di non dover chiedere il Codice identificativo della gara (CIG);

#### Dato atto che:

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990;

- la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;

# I DIRIGENTI DISPONGONO

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1. di avviare una procedura ad evidenza pubblica al fine di consentire ad eventuali CAF non ancora convenzionati e interessati alla gestione di tali attività -l'accesso al convenzionamento per l'anno 2019, tramite la pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto ai Centri operanti nella realtà genovese sulla base degli atti sotto riportati indicati in qualità di parte integrante del presente provvedimento:
  - a. lo schema di manifestazione di interesse (allegato 1);
  - b. le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.l.gs 50/2016 (allegato 2)
  - c. l'avviso pubblico (allegato 3)
  - d. gli schemi di convenzione con i CAF (allegati 4 e 5)
- di rinnovare per l'anno 2019 le convenzioni in scadenza per i CAF già convenzionati per lo svolgimento delle attività sopra precisate sulla base dello schema allegato alla presente, delegando gli uffici competenti a predisporre tutte le comunicazioni e i relativi atti per la sottoscrizione;
- 3. di mantenere per le convenzioni dell'anno 2019 i medesimi corrispettivi al netto dell'IVA, di seguito riportati, differenziati per ciascuna convenzione, con riserva di integrare l'efficacia del provvedimento solo al conseguimento della copertura finanziaria
  - convenzione per l'erogazione del beneficio elettrico-gas-idrico
- ➤ € 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei tre benefici allo stesso cittadino;
- ➤ € 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio di dei due benefici allo stesso cittadino;
- ➤ € 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema
  SGATE;
- ➤ € 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;

convenzione per l'erogazione del beneficio di cui agli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98

- a. € 4,91 per ogni pratica inviata telematicamente a INPS;
- b. € 3,85 per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fiscale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti;
- 4. di dare opportuna pubblicità all'avviso tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova;
- di concedere gratuitamente ai CAF che si convenzioneranno con il Comune di Genova il collegamento all'anagrafe comunale, tramite gli uffici competenti, per consentire loro la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico, nel rispetto della normativa sulla privacy;
- 6. di rinviare a successivo provvedimento, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al punto 1, l'individuazione dei nuovi CAF con cui saranno sottoscritte le convenzioni di cui al presente provvedimento con la Direzione Politiche Sociali e con la Direzione Servizi Civici;
- 7. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento delle somme messe a disposizione dall'ANCI a titolo di rimborso per la gestione delle pratiche relative al Bonus Energia e il relativo impegno di spesa;
- 8. di rinviare altresì a successivo provvedimento l'impegno di spesa per la gestione delle pratiche relative alle domande presentate ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge n. 448/98 e s.m.i.;
- 9. di dare atto che gli importi di cui ai punti 7 e 8 costituiranno il limite di spesa per le attività svolte con convenzioni di cui al presente provvedimento;

#### 10. di dare atto che:

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990;
- la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;

Il Dirigente

Il Dirigente

Dott.ssa Fernanda Gollo

Dott. Massimiliano Cavalli



# (MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)

Direzione Politiche Sociali

	Direzione Fontiche Socian
Il	Sottoscritto CF nato
a	il nella sua qualità di legale rappresentante del CAF
Fis tele res	n sede legale in
ST	ANIFESTA L'INTERESSE DEL CAF
	□ IL BONUS ENERGIA;
	LA CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE E LA SUCCESSIVA EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS DI UN ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI UN ASSEGNO PER MATERNITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I.
	DICHIARA ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: (barrare la casella corrispondente e compilare gli spazi)
	di essere a conoscenza e di accettare completamente le condizioni previste dalla convenzione; di essere in possesso dei prerequisiti necessari per la stipula della convenzione; di accettare le procedure di monitoraggio, verifica, controllo e valutazione da parte del Comune di Genova, in merito alla presenza e alla permanenza nel tempo dei requisiti di convenzionamento.  A tal fine DICHIARA  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
dal	1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste l'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 medesimo Decreto.
	2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e npilare ove necessario):
div coc per	nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna renuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del dice di procedura penale, anche riferita a soggetti terzi che hanno in gestione una parte dell'attività runo dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice di cui al D.L.gs. (2016)
(op	opure)

□ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i

reato/i:

ovver o	o ricono al	osciuto l'a con	ttenuante nma	e della coll 5,	laborazio indic	ne com	ne defini le	ta pei	le singo specifi	ole fattis che	diciotto me pecie di rea fattispe	ito, cie
abbia	risarcite	o, o si sia	impegn	ato a risa	rcire qua	lunque	danno , organi	causa zzativ	to dal re	eato o d	all'illecito, rsonale idon zi di prov	ed nei
ripor											7. In tal ca	
sogge	tti cessa		carica, cl	he non so	ono stati	in alcu	un mod				ure alcuno diano ricope	
(oppu	ıre)											
comm	a 3 del di cui	l'art. 80 d all'art. 80	el codice comma	e nell'anno 1 del codi mpletamen	o 2016, e ice e per	e che al i quali	bbiano r non pos	riporta ssa tro	ito conda ovare app	anne ai : olicazior	zioni di cui sensi e per ne il comma ta penalmen	gli a 7

- **B)** l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5
- C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;
- **D)** che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

# - (barrare una delle opzioni che seguono):

- 1. di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;
- 2. di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;

per FISC	le CALE	seguenti	alla <b>C.C.I.A.A</b> . di attività rtita IVA			,	CODICE
amm magg	ome collett inistratori gioranza in	ivo, tutti i so muniti di po caso di socio	tori muniti di <b>poteri</b> coci accomandatari se tere di rappresentanz età con meno di quatti me, CF, data e luogo	trattasi di soci a e il socio un ro soci, se tratt	ietà in accomanico persona fi asi di altro tipo	ndita sempli sica, ovvero	ice, tutti gli il socio di
- (inse			tore/i tecnico/i o prep F, data e luogo di nas			o/i è / è ricop	oerta da:
- invite		guenti: (inser	ualmente cessati dalla rire nome, cognome, (	CF, data e luo	go di nascita e	di residenza	
		muniti di p	ootere di rappresenta di nascita e di resider	nza dell'Ente			erire nome,
			ecnico/i o preposto/i – luogo di nascita e di		i tecnico/i è / è	è ricoperta d	a: (inserire
			e cessati dalla carica me, cognome, CF, dan				ra di invito

# DICHIARA INOLTRE

1) di aver provveduto, SE TENUTI

- alla nomina del successivamente medi			enzione e pi	rotezione da c	omprovarsi
- di aver procedu dell'Impresa, ai sensi d	_ e che lo stess	so ha effettuato la	a sorveglianza		
- di aver provveduto a del lavoro ai del Deci copia del relativo attes	reto Legislativo n.				
- di aver proceduto all 1998, e che lo stesso h				ai sensi del D.M	I. 10 marzo
2) che l'ente eventual 12 marzo 1999 n. Via	68 e s.m.i., (la	per il rilascio della voro disabili) è	4-1	di ottemperanza	a alla legge n sede in _e fax
3) che il titolare, se collettivo, il/i socio/i consiglio d'amminist vigilanza o i soggett unico, persona fisica, se si tratta di altro ti	accomandatario/i, trazione cui sia st i muniti di poter , ovvero il socio di	, in caso di società tata conferita la le i di rappresentanz maggioranza in ca	in accomandi gale rappreso za, di direzion	ita semplice, i n entanza, di diro ne o di control	nembri del ezione o di lo, il socio
Sig.	II	nella qualità residente in	di	CF	nato a
Sig	II	nella qualità residente in			nato a
- che la carica di dire	ettore/i tecnico/i o	preposto/i – respor	ısabile/i tecni	co/i è / sono.	
Sig	II	nella qualità residente in	di	CF	nato a
Sig		nella qualità di _		nate	o a
– che i soggetti eventu bando sono i seguenti:	nalmente cessati da	lla carica nell'anno	antecedente la	pubblicazione o	del presente
Sig.	II	nella qualità residente in	di	CF	nato a
Sig.	II	nella qualità residente in	di	CF	nato a
4) che le posizioni azio	endali sono:				
- posizione/i assicurati	iva INPS sede di _	Matrio	cola Azienda_		
- nosizione/i assicurati	iva INAII. sede di		Codice Ditta		

il C.C.N.L. applicato è:
- con dimensione aziendale: da 0 a 5 /// da 6 a 15 /// da 16 a 50 /// da 51 a 100 /// oltre 100 ///
5) che, in caso di convenzionamento la persona alla quale spetterà la rappresentanza dell'Ente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla presente procedura, sinca all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni eventualmente conseguenti alla presente procedura verranno eseguite sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor
6) di comunicare che l'indirizzo di posta certificata è il seguente:
7) di impegnarsi a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese appaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
8) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione dell'eventuale contratto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;
9) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;
10) di obbligarsi, in caso di convenzionamento, a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura delle violazioni, da parte dell'appaltatore o del contraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
11) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998.
DICHIARAZIONE ai sensi della DIRETTIVA 2007/66/CE dell'11/12/2007 di autorizzare l'inoltro delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5-bis del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., ai seguenti recapiti: mail:
Il Legale Rappresentante

N.B.: Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665. La Direzione Politiche Sociale e la Direzione del Comune di Genova, nell'ambito dell'attività finalizzata a, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel

modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati *on line* nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

	per accettazione
li	

# **FAC-SIMILE DICHIARAZIONI (in carta semplice)**

reso singolarmente a cura de:

- il titolare, se si tratta di impresa individuale,
- il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo
- il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice
- i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i responsabile/i tecnico/i
- i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.

Direzione					
DITUZIONE	1 0	LILIU.	110 6	Jocia	.,

Il Signor	nato a	il / / codice fi-
scale:	nella sua qualità di	
	con sede in	Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A.		

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

#### ATTESTA CHE

- **A.1)** nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;
- A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta a sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a soggetti terzi che nanno in gestione una parte dell'attività per uno dei reati di cui all'art. 80 comma settere a), b), c) d), e), f) e g) del codice
oppure)
pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato pe l/i seguente/i reato/i:
ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a di ciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le l'attispecie
abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dal 'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta de seguenti mezzi di prova:
lata FIRMA

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; comunegenova@postemailcertificata.it L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: <u>DPO.comge@postecert.it</u>; Telefono: 010-5572665. La Direzione Politiche Sociale e la Direzione del Comune di Genova, nell'ambito dell'attività finalizzata a , tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di gueste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o indicati nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per quanto richiesto. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

per accettazione



**AVVISO PUBBLICO** AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE-CAF OPERANTI NELLA REALTÀ GENOVESE INTERESSATI A CONVENZIONARSI PER L'ANNO 2019 CON IL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA (ELETTRICO, GAS e IDRICO) NONCHÉ QUELLE PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448/98 E S.M.I.- APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA - CAF

Il presente avviso pubblico è rivolto ai CAF – <u>non ancora convenzionati con il Comune di Genova</u> interessati alla presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni con il Comune di Genova per le attività di seguito precisate.

# NOTA BENE PER I CAF GIÀ CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI GENOVA

I CAF che per l'anno 2018 sono stati convenzionati con il Comune di Genova per lo svolgimento di una o di entrambe le linee di attività sotto riportate saranno contattati dalle Direzioni competenti per rinnovare, se interessati, per l'anno 2019 la convenzione.

In particolare le convenzioni da stipulare con riferimento all'anno 2019 riguardano:

- 1) la gestione delle pratiche inerenti il Bonus Energia (elettrico, gas e idrico), ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09 dell'AEEG, con i CAF richiedenti, stabilendo i seguenti corrispettivi al netto dell'IVA:
  - ➤€ 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei tre benefici allo stesso cittadino;
  - ➤€ 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio di dei due benefici allo stesso cittadino;
  - ➤€ 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema SGATE;
  - >€ 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;
- 2) l'acquisizione e registrazione delle istanze dei cittadini per la concessione da parte del Comune e la successiva erogazione da parte dell'INPS di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno per maternità si sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i. stabilendo i seguenti corrispettivi al netto dell'IVA:
  - $\triangleright$   $\notin$  4,91 per ogni pratica inviata telematicamente a INPS;
  - ➤ € 3,85 per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fiscale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti.

Verrà concesso, a titolo gratuito, ai CAF che sottoscriveranno una od entrambe le convenzioni, il collegamento all'anagrafe comunale, tramite gli uffici comunali competenti, per consentire loro la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico nel rispetto della normativa sulla privacy

Le manifestazioni d'interesse alla stipula delle convenzioni per la gestione delle pratiche inerenti i punti 1) e/o 2) di cui sopra, nonché le dichiarazioni sui modelli allegati ai sensi dell'art. 80 del D.L.gs 50/2016, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 28/01/2019 alle ore 12 al Comune di Genova all'Archivio Generale –p.zza Dante 10 – 16121 GENOVA.

Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 0105577407 oppure a inoltrare comunicazione all'indirizzo e-mail: socialeaccreditamento@comune.genova.it

IL DIRETTORE (Dott. Massimiliano Cavalli)

IL DIRETTORE (Dott.ssa Fernanda Gollo) CONVENZIONE COMUNE – CENTRI ASSISTENZA FISCALE-CAF PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA GAS E IDRICO DA PARTE DI CITTADINI DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2019

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

tra

il Comune di	Genov	<b>a</b> , di seg	uito per bi	revità, denor	ninato "Comun	e", con sede in Go	enova via
Garibaldi	n.	9,	codice	fiscale	00856930102,	rappresentate	o dal
dott			domicili	ato presso l	a sede comunal	e, nella qualità di	dirigente
della Direttore	e delle P	olitiche S	Sociali				
				E			
il C.A.F			P.IVA _		, iscriz	zione all'albo n	
con sede legal	e in		_, CAP	– Via	n	, in seguito de	nominato
semplicement	e CAF	, rappre	sentato da	alla società	di servizio		con esso
convenzionata	ı, nella	persona	del lega	ale rapprese	entante		_ nato a
, il		, co	dice fiscale	e		-	

# CONCORDANO QUANTO SEGUE

## Art. 1 Servizio Bonus Energia e Idrico tariffa sociale

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione per il Comune di Genova del Servizio Bonus Energia, in particolare Gas, Elettrico e Idrico - tariffa sociale per l'anno 2019. Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento relativo alle compensazioni ed alla relativa gestione, con particolare riferimento alla consultazione periodica dei portali <a href="www.sgate.anci.it">www.sgate.anci.it</a>. e <a href="www.autorità.energia.it">www.autorità.energia.it</a>."

# Art. 2 Obblighi del CAF

Il CAF s'impegna a realizzare il servizio effettuando le seguenti attività:

- assistere i richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso ai benefici;
- verificare la completezza e la correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare anagrafico, tramite il collegamento all'anagrafe comunale che sarà reso disponibile gratuitamente dal Comune stesso;
- verificare la completezza e la correttezza del codice fiscale tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità offline;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta (mod. 01), debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- accettare l'ISEE in corso di validità presentato dal richiedente;
- gestire i flussi informativi verso l'Ente di Distribuzione caricando su SGATE le istanze entro i dieci giorni successivi la data di presentazione delle stesse;
- fornire agli utenti le informazioni richieste;
- accettare i reclami riguardanti l'esito delle istanze ed inoltrarli tempestivamente agli enti competenti;
- comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;
- esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione;
- consegnare copia del presente atto ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto.
- Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra.

# Art. 3 Sedi e orari

Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti:
(indicare indirizzo, recapito telefonico
ed e-mail)
(qualora fossero in numero elevato si può fare riferimento ad un elenco che diventa parte
integrante dell'atto)
Il CAF, per ciascuna sede, offre il servizio negli orari di seguito specificati:
Art. 4 Collegamenti con il sistema SGATE
Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche) i dati secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia e il gas.
Art. 5 Conservazione dei dati
I dati acquisiti per l'istanza relativa bonus gas, al bonus elettrico ed il bonus idrico sono
conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione alla
piattaforma SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche."
Art. 6 Accesso all'anagrafe
Il CAF si impegna ad utilizzare l'accesso anagrafico attraverso un limitato accesso telematico ad
alcuni dati anagrafici (visura anagrafica residenza e stato di famiglia), con esclusione, in ogni
caso, di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche.
I soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati incaricati del trattamento sono:
(qualora fossero in numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante
dell'atto):
nato a il
C.F;
nato a il
CE

Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente affidatarie del servizio indicato dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Genova, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi alla piattaforma SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal presente atto.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

# Art. 7 Documenti e polizza assicurativa

Il numero di iscrizione all'albo nazionale dei CAF è
Il CAF ha stipulato polizza assicurativa al fine di garantire
adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e
nadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di
questo atto, conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali.
Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è il/la sig./ra
, mail
, cell
Il Responsabile della Sicurezza ai sensi è il Sig
Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Genova rispetto a qualsiasi danno provocato da errori
materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche
oggetto della presente convenzione.

# Art. 8 Corrispettivo e Pagamenti

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere i seguenti compensi al netto dell'IVA:

- ➤€ 5,97 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio dei tre benefici allo stesso cittadino;
- ➤€ 4,91 per ogni pratica nuova o di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, che preveda il rilascio di dei due benefici allo stesso cittadino;
- ➤€ 3,85 per ogni nuova pratica per un singolo Bonus, inserita ed ammessa dal sistema SGATE;
- ➤€ 2,04 per ogni rinnovo di pratica, inserita ed ammessa dal sistema SGATE, per un singolo Bonus;

La fattura elettronica dovrà contenere:

- o numerazione progressiva
- o data di emissione
- Codice Beneficiario
- o eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.
- Numero d'ordine
- o Codice Univoco Ufficio della Direzione Politiche Sociali: R224QF

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata in termini di qualità e			
quantità, da parte del Comune di Genova, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.			
La fattura sarà liquidata entro 30 giorni previo accertamento da parte dell'Amministrazione			
Comunale della regolarità del DURC del contraente. In caso di irregolarità dello stesso la Civica			
Amministrazione procederà ai sensi della normativa.			
Il pagamento sarà effettuato mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca			
di – codice IBAN			
, conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse			
pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del Decreto Lgs 163/2006.			
Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:			
, nato a, il, codice fiscale			
, nato a, il, codice fiscale			
Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti			
correnti dedicati anche in via non esclusiva e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo			
strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la			
piena tracciabilità delle operazioni.			
In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti			
tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono			
essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse			
pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli			
interventi.			
Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a			
favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4			

del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno

all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### Art. 9 Durata

La presente convenzione ha validità di 12 mesi, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Alla scadenza della stessa fino all'individuazione degli affidatari previa nuova procedura ad evidenza pubblica, il CAF si impegna a garantire la continuità del servizio alle condizioni garantite dalla presente convenzione.

## Art. 10 Controlli ed Inadempienze

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione.

A tale scopo il CAF deve garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate.

Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune valuterà l'applicazione di una penale graduata tra un minimo di € 100,00 ed un

massimo di € 1.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato al CAF.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento irrogativo della stessa penalità, verrà detratto dalla successiva tranche di pagamento o versata sul conto corrente del Comune di Genova codice IBAN ............

# Art. 11 - Trattamento dei dati personali.(Nomina di responsabile esterno del trattamento dati, ai sensi del Regolamento - GDPR - 2016/679/CE).

Per l'esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il CAF ...... responsabile esterno del trattamento dei dati personali Il Gestore della struttura, a seguito di nomina da parte del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della stessa; nell'attuazione del servizio deve pertanto attenersi all'osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle seguenti direttive indicate nell'art. 28:

- a. trattare i dati personali soltanto su istruzione del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- c. dotare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 rubricato "Sicurezza del trattamento" del suddetto Regolamento;
- d. rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 per ricorrere a un altro responsabile esterno del trattamento;
- e. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- f. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g. su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali e le password consegnate alla sottoscrizione della presente convenzione per il collegamento all'anagrafe comunale per consentire la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare. La consegna e la restituzione dei dati e delle password dovrà, comunque avvenire al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare, inoltre, le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i. con riguardo alla lettera h), informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento di cui sopra o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, compilando l'allegato B) consegnato al momento della sottoscrizione.

Per i profili organizzativi e applicat	tivi relativi	alla no	rmativa	Privacy i refere	nti del
CAF sono Cognome					Nome
			codice		fiscale
	_  sesso			Telefono	fisso
	cell.				Email
					PEC
	.@			il responsabile	della
protezione dati (dpo) – se nominato:	Cognome _				
Nome				codice	fiscale
	_	sesso		Telefono	fisso
	cell.				_Email
	@		F	PEC	
@					
Il CAFè altresì obbligato:					

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione.

# **Art. 12 Controversie e Foro Competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente atto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

## Art. 13 Norme residuali

Ogni modifica o integrazione al presente atto dovrà avvenire con appendice, adottata con atto formale.

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese dell'Ente che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE il CAF

CONVENZIONE COMUNE – CENTRI ASSISTENZA FISCALE–CAF PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL' EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE DA PARTE DI CITTADINI DEL COMUNE DI GENOVA - ANNO 2019.

IL COMUNE DI GI	ENOVA, di segui	to per brevit	à, deno	minato "C	Comune", con	sede in	n via
Garibaldi 9, Codice F	Fiscale 0085693010	02, rappreser	itato da	•••••		, nat	a/o a
	. il	, (	Codice	Fiscale:	•••••	•••••	•••••
domiciliata presso la se	ede Comunale, nella	a qualità di D	irettore	della Direz	zione Servizi C	Civici;	
		E					
il C.A.F	P.IVA _		:	, iscrizione	e all'albo n		, con
sede legale in	, CAP	– Via		n	, in seguito	denom	inato
semplicemente CAF,	rappresentato d	lalla società	di se	ervizio _		con	esso
convenzionata, nella pe	ersona del legale ra	ppresentante			nato a	ı	,
il, codice	fiscale						

#### PREMESSO CHE

- gli articoli 65 e 66 della L. 448/98, e successive modifiche e integrazioni, nonché l'articolo 74 del D. Lgs 151/2001, prevedono la concessione di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno di maternità da richiedere al Comune di residenza;
- il DPCM 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modificazioni, ha approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell'art. 65 e 66 della L. 448/98 e dell'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;

- i comuni, a norma dell'art. 18 del D.P.C.M. n.452 del 21/12/2000, in qualità di enti erogatori, assicurano, attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria ai richiedenti per la corretta compilazione delle domande, svolgono il servizio di ricevimento, e a seguito di analisi e istruttoria, vagliano le domande e stabiliscono gli ammessi al beneficio economico sulla base dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, inviando per via telematica l'elenco dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione del beneficio;
- in base alle disposizioni stabilite da INPS sull'applicativo informatico di caricamento, i comuni possono delegare i centri di assistenza fiscale appositamente convenzionati con i comuni per svolgere l'attività prevista dall'art. 18 del D.P.C.M: n.452 del 21/12/2000;
- il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 definiscono i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;
- tali soggetti sono gli unici abilitati da INPS, in base alla convenzione vigente a seguito dell'emanzione del DPCM 159/2013, al rilascio delle DSU ISEE;
- tali soggetti sono riportati altresì sul portale web di INPS nell'elenco dei soggetti ai quali è possibile delegare, tramite convenzione, i servizi di caricamento sul portale informatico delle pratiche relative alla prestazioni sociali erogate da INPS;

# **CONCORDANO QUANTO SEGUE**

#### Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione del servizio di acquisizione e registrazione delle istanze dei cittadini per la concessione da parte del Comune e la successiva erogazione da parte dell'INPS di un assegno per il nucleo familiare e di un assegno per maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i.

#### Art. 2 – OBBLIGHI DEL CAF

Il CAF s'impegna a realizzare il servizio effettuando le seguenti attività:

- accogliere, informare ed assistere i richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta, predisposto dal Comune, per il riconoscimento del/i beneficio/i;
- prestare ai cittadini l'assistenza necessaria nella compilazione acquisendo tutti i documenti e le informazioni utili. La domanda dovrà risultare formalmente corretta e completa di tutta la documentazione richiesta così come riportata sul modulo di domanda;
- rilasciare al cittadino copia di ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante la presentazione della domanda;
- valutare se il richiedente, sulla base dei requisiti posseduti e valutabili ed in base alla documentazione prodotta, ha diritto alla prestazione richiesta (anche attraverso verifiche anagrafiche dello stato di famiglia) compresa la verifica dei requisiti previsti in relazione all'attestazione e alla DSU ISEE;
- accordarsi, per le domande presentate in maniera incompleta, con il richiedente per la consegna dei documenti integrativi ai fini dell'espletamento della pratica;
- determinare gli importi degli assegni secondo il procedimento previsto dai Decreti ministeriali-Ministro per la Solidarietà Sociale 21 dicembre 2000, n. 452 e 25 maggio 2001, n. 337 e come riportati sulla "Tabella INPS Importi e valori dell'Indicatore della Situazione Economica Maternità e A.N.F.", pubblicata annualmente sulla Gazzetta Ufficiale; inoltre prevedere il periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio;
- curare l'inserimento e la trasmissione telematica a INPS delle domande ammesse, entro un mese dalla data di ammissione della domanda, attraverso gli operatori abilitati secondo la procedura prevista dal portale web di INPS o dal portale messo a disposizione da Comune;

- inviare al Comune, nei primi dieci giorni di ogni mese, gli elenchi delle istanze acquisite ed inserite in procedura, con indicazione dei dati anagrafici dei beneficiari e degli importi spettanti per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- trasmettere al Comune l'elenco dei richiedenti non ammessi, nei primi dieci giorni di ogni mese, attraverso un tracciato stabilito dal Comune, che preveda i dati necessari per comunicare al richiedente il rigetto della sua richiesta oltre alla motivazione di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa:
- in caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate in tutto od in parte indebite trasmettere al Comune l'elenco di tali prestazioni, in analogia a quelle respinte, affinchè si provveda a informare INPS per la successiva azione di recupero, come previsto dall'articolo 18 del DPCM 452/2000;
- comunicare entro sette giorni al Comune ogni variazione degli indirizzi delle sedi operative, dei numeri telefonici e degli orari di apertura al pubblico;
- esporre una copia del presente atto in ciascuna sede operativa, in modo da renderne possibile la consultazione;
- consegnare copia del presente atto ad eventuali società di servizi che svolgano le funzioni descritte nel presente atto in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, ferma restando la diretta responsabilità del CAF verso il Comune relativamente all'operato di tali società nonché ad informare tali società circa funzioni, prassi e modalità operative descritte nella presente atto;
- Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi ai richiedenti per l'assistenza relativa ai servizi oggetto del presente atto ed a dare adeguata comunicazione agli stessi dei servizi di cui sopra.

#### Art. 3 – SEDI E ORARI

Le sedi di esecuzione del servizio sono le seguenti:

(indicare indirizzo, recapito telefonico ed e-		
mail)		
(qualora fossero in numero elevato si può fare riferimento ad un elenco che diventa parte integrante		
dell'atto)		
Il CAF, per ciascuna sede, offre il servizio negli orari di seguito specificati:		
Art. 4 – COLLEGAMENTI CON LA PIATTAFORMA INPS		
Il centro di assistenza fiscale autorizzato, comunica all'INPS il nominativo e gli altri dati necessari		
al fine di procedere all'inserimento sul portale INPS dei soggetti delegati a caricare le domande,		
sulla base di quanto prevede la procedura della piattaforma informatica INPS .		
Art. 5 – CONSERVAZIONE DEI DATI		
I dati acquisiti per le istanze relative all'erogazione degli assegni maternità e nucleo familiare da		
parte dei cittadini del Comune di Genova sono conservati dal CAF, in forma cartacea ed		
informatica, per 5 (cinque) anni dalla data di trasmissione telematica all'INPS e sono a disposizione		
del Comune al fine di consentire le eventuali verifiche.		
Art. 6 – ACCESSO ALL'ANAGRAFE		
Il CAF si impegna ad utilizzare l'accesso anagrafico attraverso un limitato accesso telematico ad		
alcuni dati anagrafici (visura anagrafica residenza e stato di famiglia), con esclusione, in ogni caso,		
di ogni forma di consultazione diretta delle intere schede anagrafiche.		
I soggetti incaricati di tale accesso, formalmente nominati incaricati del trattamento sono:		
(qualora fossero in numero elevato si può fare richiamo ad un elenco che diventa parte integrante		
dell'atto):		
nato a il		

nato a il
C.F
Ai sensi delle vigenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, non è in alcun modo
delegabile la qualità di Responsabile, e tutte le eventuali società o enti interamente o parzialmente
affidatarie del servizio indicato dovranno essere incaricate direttamente ed esclusivamente da
Comune di Genova, unico titolare del trattamento dei dati personali in materia anagrafica.
Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione
e i dati documentali sono da esso acquisiti ed inseriti nella piattaforma informatica INPS per i
raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dal presente atto.
Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o
informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
Art. 7 – DOCUMENTI E POLIZZA ASSICURATIVA
Il numero di iscrizione all'albo nazionale dei CAF è
Il CAF ha stipulato polizza assicurativa al fine di garantire adeguata
copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze
commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questo atto, conservata
agli atti della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti.
Il Responsabile del servizio referente nel rapporto con il Comune è il/la sig./ra
mai
, cell
Il Responsabile della Sicurezza ai sensi è il Sig
Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Genova rispetto a qualsiasi danno provocato da error
materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto
della presente convenzione.

# Art. 8 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere i seguenti compensi al netto dell'IVA:

- ➤ € 4,91 per ogni pratica inviata telematicamente a INPS;
- ➤ € 3,85 per ogni pratica presentata dal richiedente e trattata dal centro di assistenza fiscale anche se valutata non ammissibile in base ai requisiti posseduti (come risulta dell'elenco delle pratiche non ammesse passato al Comune per la successiva gestione) fino ad un importo massimo complessivo per il totale delle pratiche inserite da tutti i CAF convenzionati nell'anno 2018 pari a Euro \_\_\_\_\_\_(IVA inclusa).
  Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di fattura elettronica in due tranches semestrali,

sulla base del rendiconto delle pratiche di cui agli elenchi trasmessi al Comune di Genova.

La fattura elettronica dovrà contenere:

- o numerazione progressiva
- data di emissione
- Codice Beneficiario
- o eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.

ai sensi del comma 1 art. 3 del Decreto Lgs 163/2006.

- Numero d'ordine
- Codice Univoco Ufficio della Direzione Servizi Civici: UDVSMO

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, da parte del Comune di Genova, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione.

La fattura sarà liquidata entro 30 giorni previo accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale della regolarità del DURC del contraente. In caso di irregolarità dello stesso la Civica Amministrazione procederà ai sensi della normativa.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca \_\_\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_\_\_ - codice IBAN \_\_\_\_\_\_\_, conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: \_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il CAF si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## Art. 9 - DURATA

La presente convenzione ha validità di 12 mesi, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Alla scadenza della stessa e fino all'individuazione degli affidatari, previa nuova procedura ad evidenza pubblica, il CAF si impegna a garantire la continuità del servizio alle condizioni garantite dalla presente convenzione".

#### Art. 10 – CONTROLLI E INADEMPIENZE

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare mediante propri operatori controlli e accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle attività rese rispetto alla presente convenzione.

A tale scopo il CAF deve garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate.

Qualora il Comune, su reclamo da parte dei richiedenti o d'ufficio, rilevi inadempienze rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 della presente convenzione, che possano essere imputate al CAF, invia una formale contestazione per iscritto, rispetto alla quale il CAF avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione il CAF non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune prevede il pagamento, a titolo di penale, del 10% del compenso maturato a decorrere dal ricevimento della comunicazione di contestazione dell'inadempienza. Tale penale verrà trattenuta sui crediti che il soggetto sottoscrittore vanta nei confronti del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di applicazione di penali per due volte consecutive. Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

# Art. 11 - Trattamento dei dati personali.(Nomina di responsabile esterno del trattamento dati, ai sensi del Regolamento - GDPR - 2016/679/CE).

Per l'esecuzione della presente convenzione che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il CAF ...... responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Il Gestore della struttura, a seguito di nomina da parte del Comune di Genova, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679, assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati personali per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza di cui alla presente convenzione ed esclusivamente per il periodo di validità della stessa; nell'attuazione del servizio deve pertanto attenersi all'osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle seguenti direttive indicate nell'art. 28:

- a. trattare i dati personali soltanto su istruzione del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c. dotare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 rubricato "Sicurezza del trattamento" del suddetto Regolamento;
- d. rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 per ricorrere a un altro responsabile esterno del trattamento;
- e. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- f. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- g. su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali e le password consegnate alla sottoscrizione della presente convenzione per il collegamento all'anagrafe comunale per consentire la verifica della completezza e correttezza dei dati anagrafici del richiedente e la consistenza del suo nucleo familiare. La consegna e la restituzione dei dati e delle password dovrà, comunque avvenire al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare, inoltre, le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i. con riguardo alla lettera h), informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento di cui sopra o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, compilando l'allegato B) consegnato al momento della sottoscrizione.

Per i profili organizzativi e applicativi relativi al	lla normativa	Privacy i referen	nti del
CAF sono Cognome			Nome
	codice		fiscale
_ sesso	<u>  </u>	Telefono	fisso
cell			Email
@			PEC
@		il responsabile	della
protezione dati (dpo) – se nominato: Cognome			
Nome		codice	fiscale
s	sesso	Telefono	fisso
cell.			Email

@	PEC
	. , ,
@	_
Il CAFè altresì obbligato:	

-ad aderire a codici di condotta o a meccanismi di certificazione.

## Art. 12 - COMPITI DEL COMUNE

Il Comune nell'ambito della presente convenzione si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini delle modalità di accesso alle prestazioni
  agevolate oggetto della presente convenzione e dell'ubicazione sul territorio comunale delle sedi dei
  centri di assistenza fiscale del soggetto sottoscrittore, aggiornandole in base alle comunicazioni in
  merito ricevute;
- fornire ad ogni soggetto sottoscrittore la normativa aggiornata in merito ai criteri operativi da applicare per la raccolta, la valutazione e l'erogazione delle prestazioni sociali agevolata oggetto della presente convenzione;
- comunicare al richiedente, in caso di rigetto delle domande, il diniego della prestazione richiesta;
- informare INPS per la successiva azione di recupero, in caso di prestazioni già inserite sul portale INPS ma poi risultate, in tutto o in parte, indebite.

#### Art. 13 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente atto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

# Art. 14 – NORME RESIDUALI

Ogni modifica o integrazione al presente atto dovrà avvenire con appendice, adottata con atto formale.

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE	IL CAF